

Mercoledì 4 luglio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

indica in quale modo gli Stati membri si sono avvalsi delle possibilità offerte dalla presente direttiva, e precisa in particolare se i poteri discrezionali conferiti alle autorità di controllo nazionali hanno dato luogo a disparità rilevanti per quanto riguarda il controllo nel mercato interno.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita (COM(2000) 617 – C5-0557/2000 – 2000/0249(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 617 ⁽¹⁾),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2 e gli articoli 47, paragrafo 2, e 55 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è presentata dalla Commissione (C5-0557/2000),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0211/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 123.

10. Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita *I**

A5-0212/2001

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita (COM(2000) 634 – C5-0558/2000 – 2000/0251(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE ⁽¹⁾EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1
CONSIDERANDO 9

(9) In situazioni particolari, nelle quali i diritti degli assicurati sono a rischio, occorre che le autorità competenti siano abilitate ad intervenire ad uno stadio sufficientemente precoce, pur essendo tenute, nell'esercizio dei loro poteri, ad informare le

(9) In situazioni particolari, nelle quali i diritti degli assicurati sono a rischio, occorre che le autorità competenti siano abilitate ad intervenire ad uno stadio sufficientemente precoce, pur essendo tenute, nell'esercizio dei loro poteri, ad informare le

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 129.